



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Innosuisse – Agenzia svizzera per
la promozione dell'innovazione**

Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione circa la promozione degli Swiss Competence Center for Energy Research SCCER (disposizioni d'esecuzione per il programma di promozione Energia)

Del 9 gennaio 2018

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse),

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),
stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti relativi alla promozione degli Swiss Competence Center for Energy Research (SCCER) e delle attività che gli SCCER esistenti svolgono congiuntamente (Joint Activities):

- a. i requisiti posti agli SCCER e alle Joint Activities;
- b. l'ammontare e le modalità di erogazione dei sussidi;
- c. i costi computabili;
- d. la valutazione e i relativi criteri.

¹ RS 420.2

Art. 2 Contratto

¹ Se Innosuisse accoglie una domanda per la costituzione e l'esercizio di un SCCER o per lo svolgimento di una Joint Activity, essa stipula un contratto con le scuole universitarie o gli istituti partecipanti all'SCCER stesso o all'SCCER responsabile della Joint Activity in questione.

² Il contratto relativo alla costituzione e all'esercizio di un SCCER o allo svolgimento di una Joint Activity disciplina in particolare:

- a. l'oggetto, l'entità e la durata della promozione;
- b. l'importo massimo del sussidio annuo;
- c. le condizioni e i termini per il pagamento dei sussidi ed eventuali rimborsi;
- d. le linee guida di Innosuisse per la costituzione e l'esercizio dell'SCCER o per lo svolgimento della Joint Activity;
- e. le indicazioni e i termini per i resoconti a Innosuisse;
- f. gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti;
- g. la conclusione del rapporto contrattuale.

Art. 3 Coordinamento dell'SCCER

¹ Le scuole universitarie o gli istituti partecipanti all'SCCER designano un'istanza di coordinamento che amministra il sussidio erogato da Innosuisse e gestisce le comunicazioni con quest'ultima in loro rappresentanza.

² Si applicano per analogia le prescrizioni di cui all'articolo 9 (Gestione dei sussidi) dell'ordinanza sui sussidi di Innosuisse del 20 settembre 2017².

Art. 4 Prestazioni

¹ Un SCCER eroga le seguenti prestazioni:

- a. mantenimento ed esercizio di un centro di competenza interuniversitario nell'ambito tematico trattato;
- b. avvio e/o potenziamento della ricerca di base negli ambiti parziali in cui è necessario un contributo fattivo da parte delle scuole universitarie o degli istituti membri dell'SCCER in vista di un'attuazione sostenibile della Strategia energetica 2050;
- c. promozione di idee e approcci potenzialmente efficaci nel rispettivo ambito tematico, in particolare nella ricerca applicata e nello sviluppo;
- d. integrazione delle nuove tematiche nella didattica e nella formazione continua;
- e. garanzia della trasposizione dei risultati della ricerca sul mercato;
- f. contestualizzazione delle attività in ulteriori progetti d'innovazione rilevanti in ambito energetico, in particolare garanzia di una ricerca complementare nel settore energetico;

² RS 420.231

- g. opportuno e tempestivo coinvolgimento dei partner di cooperazione (ad es. partner economici);
- h. organizzazione di una conferenza specialistica annuale sugli ambiti tematici specifici dell'SCCER in questione;
- i. preparazione al proseguimento dell'attività dell'SCCER dopo il 2020.

² Nell'ambito di una Joint Activity, gli SCCER coinvolti erogano le seguenti prestazioni:

- a. avvio e/o potenziamento di una collaborazione interdisciplinare tra ricercatori, gruppi di ricerca, istituzioni e scuole universitarie nell'ambito della ricerca energetica;
- b. garanzia della trasposizione dei risultati della ricerca sul mercato.

³ Tali prestazioni vengono erogate in conformità agli accordi contrattuali e alle linee guida di Innosuisse. Eventuali divergenze sostanziali dell'oggetto della ricerca rispetto agli accordi contrattuali devono essere approvate dal comitato direttivo.

Art. 5 Ammontare e modalità di erogazione del sussidio

¹ L'ammontare definitivo del sussidio annuo viene stabilito dal comitato direttivo all'inizio di ogni anno civile, nell'ambito della decisione annuale di cui all'articolo 10, sulla base della valutazione periodica delle prestazioni erogate l'anno precedente dall'SCCER di cui all'articolo 8.

² Il sussidio annuo erogato da Innosuisse non può superare il 40 per cento delle spese annue complessive sostenute dall'SCCER o per la Joint Activity. Le restanti spese vengono coperte attraverso tre diverse tipologie di finanziamenti, ciascuna delle quali contribuisce in misura pari ad almeno il 20 per cento del totale: fondi federali assegnati su base competitiva, altri fondi di terzi e mezzi propri dei centri di ricerca universitari. È possibile derogare alle suddette prescrizioni qualora la struttura dell'SCCER o della Joint Activity oppure i temi cardine della ricerca lo rendano necessario.

³ Le scuole universitarie professionali coinvolte in un SCCER sono tenute a partecipare ai costi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a in misura pari ad almeno il doppio del sussidio erogato da Innosuisse a copertura di tali costi; la partecipazione da parte delle università coinvolte deve invece ammontare ad almeno il triplo del sussidio erogato da Innosuisse.

⁴ Il contributo di Innosuisse ai costi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b (sussidio d'esercizio) deve essere pari o inferiore alla quota di finanziamento destinata alla copertura di tali costi derivante da mezzi propri dei centri di ricerca universitari coinvolti, e non può in ogni caso superare l'importo di 300 000 franchi per SCCER.

⁵ I sussidi erogati da Innosuisse vengono versati annualmente in due rate come indicato di seguito:

- a. la prima rata è pari a non oltre l'80 per cento del sussidio annuo e può essere versata non prima che venga emanata la decisione di cui all'articolo 10;
- b. la seconda rata viene corrisposta alla fine dell'anno civile.

⁶ Una volta concluso l'anno civile, gli SCCER presentano a Innosuisse un resoconto finanziario. Innosuisse richiede la restituzione dei sussidi già versati ma non utilizzati o non utilizzati conformemente a quanto disposto in merito.

Art. 6 Costi computabili

¹ Sono computabili solo le spese dimostrate, effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per lo svolgimento appropriato della ricerca condotta dall'SCCER o nell'ambito della Joint Activity. Tra queste rientrano in particolare:

- a. i salari lordi effettivamente corrisposti per il tempo dedicato allo sviluppo delle competenze nel settore della ricerca (inclusi i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi della LAVS / LAI / LIPG, LPP, LADI e LAINF);
- b. i salari lordi effettivamente corrisposti per il tempo dedicato all'esercizio e al coordinamento dell'SCCER (inclusi i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi della LAVS / LAI / LIPG, LPP, LADI e LAINF) e le ulteriori spese necessarie per l'esercizio e il coordinamento;
- c. i salari lordi effettivamente corrisposti per il tempo dedicato allo svolgimento della Joint Activity (inclusi i contributi del datore di lavoro realmente versati ai sensi della LAVS / LAI / LIPG, LPP, LADI e LAINF) e le ulteriori spese necessarie all'esecuzione dell'attività stessa.

² I costi overhead computabili equivalgono al massimo al 15 per cento dei costi salariali di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 7 Presentazione di rapporti

¹ Ogni anno gli SCCER presentano a Innosuisse, secondo le indicazioni fornite da quest'ultima, un rapporto scritto relativo alla loro situazione finanziaria o alla situazione finanziaria legata alle Joint Activities, dando conto, fra le altre cose, delle diverse fonti di finanziamento e dei rispettivi contributi alle spese sostenute.

² Il rapporto viene redatto conformemente ai modelli approntati da Innosuisse.

³ Nell'ambito di un sopralluogo annuale presso la loro sede, gli SCCER riferiscono oralmente circa le attività svolte nell'ambito dei contratti in essere e l'adempimento delle condizioni.

⁴ Oltre ai consueti sopralluoghi annuali, Innosuisse può anche effettuare sopralluoghi mirati volti ad appurare aspetti specifici.

Art. 8 Valutazione e relativi criteri

¹ Ogni anno, basandosi sui rapporti presentati conformemente all'articolo 7, il comitato di valutazione giudica le prestazioni degli SCCER in merito alla costituzione e all'esercizio degli stessi e allo svolgimento delle Joint Activities.

² In tale contesto vengono valutati in particolare:

- a. le condizioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 5 capoversi 2 – 5;
- b. lo sviluppo delle risorse necessarie alla ricerca rispetto ai valori pianificati indicati nella domanda;
- c. i progressi scientifici rispetto alle intenzioni espresse nella domanda;
- d. i progetti di ricerca e sviluppo approvati in seno all'SCCER;

- e. le collaborazioni con partner di ricerca e partner attuatori (internamente e al di fuori dell'SCCER).

³ In merito alla promozione della costituzione e dell'esercizio degli SCCER, oltre a quanto specificato al capoverso 2 vengono valutati anche i seguenti aspetti:

- a. la promozione delle nuove leve e delle donne;
- b. il valore scientifico e innovativo dei risultati;
- c. la rete internazionale di contatti;
- d. le iniziative sul piano della comunicazione volte a informare il grande pubblico, la comunità dei ricercatori nonché i partner attuatori potenziali ed esistenti;
- e. il trasferimento di sapere e tecnologie;
- f. il grado di adempimento delle condizioni.

Art. 9 Rapporti di valutazione e di programma

¹ I risultati della valutazione vengono registrati dal comitato di valutazione e dal comitato direttivo in specifici rapporti.

² Ciascun esperto redige un rapporto di valutazione individuale riferito all'SCCER di cui si è occupato, nel quale può formulare proposte in merito a eventuali condizioni e raccomandazioni per l'anno di sussidio successivo.

³ Le commissioni specializzate del comitato di valutazione sintetizzano i risultati dei rapporti di valutazione individuali relativi ai singoli SCCER in rapporti consolidati, che possono contenere richieste di condizioni e raccomandazioni per l'anno di sussidio successivo.

⁴ Il gruppo di valutazione principale redige un rapporto su tutti gli SCCER e le Joint Activities (rapporto di programma) che sintetizza le informazioni più importanti emerse dai rapporti di valutazione consolidati e dalla valutazione delle Joint Activities e presenta i finanziamenti per il successivo anno di sussidio. Tale documento può anche contenere raccomandazioni concernenti le condizioni nonché raccomandazioni rivolte a singoli SCCER o Joint Activities e a tutti gli SCCER e le Joint Activities.

⁵ I rapporti di valutazione consolidati vengono sottoposti ai beneficiari dei sussidi affinché possano prendere posizione in merito.

Art. 10 Decisione di Innosuisse in merito al prosieguo dell'attività

¹ Una volta conclusa la valutazione annuale, Innosuisse delibera, emanando una decisione impugnabile, in merito al prosieguo dell'operato dell'SCCER o della Joint Activity.

² Qualora Innosuisse stabilisca che l'SCCER o la Joint Activity possono proseguire, specifica nella propria decisione anche i seguenti aspetti:

- a. l'ammontare del sussidio annuo;
- b. eventuali condizioni.

Art. 11 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 10 gennaio 2018.

Berna, 9 gennaio 2018

AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOSUISSE)

.....
BERNHARD ESCHERMANN

(Presidente)

.....
ANNALISE EGGIMANN

(Direttrice)